

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 6 luglio 2022, n. 21450

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36306-2019 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████;

- **ricorrente** -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio degli avvocati ██████████ che la rappresentano e difendono;

- **controricorrente** -

e contro

██████████ S.P.A. già' ██████████ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio degli avvocati ██████████, che la rappresentano e difendono;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2148/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 4337/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere Dott.ssa PONTERIO CARLA.

RILEVATO che:

- 1.** La Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello di ██████████, confermando la decisione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda dal medesimo proposta e volta ad ottenere la declaratoria del diritto all'assunzione alle dipendenze di A ██████████ s.p.a. (d' ora in avanti, ██████████) e di ██████████ s.p.a. in amministrazione straordinaria a far data dal 13.1.2009, con pronuncia di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. o, in subordine, con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
- 2.** La Corte territoriale, richiamate, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., precedenti decisioni d'appello, e ricondotto l'accordo sindacale in oggetto alla fattispecie del contratto a favore di terzo, ha premesso che, mancando nell'accordo l'individuazione dei beneficiari dei diritti, rimessa all'espletamento di una procedura selettiva, fosse onere dei lavoratori, terzi estranei all'accordo medesimo, dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l'acquisito della qualita' di beneficiari.
- 3.** Ha interpretato l'accordo sindacale del 3031.10.2008 e ritenuto che lo stesso prevedesse l'obbligo di ██████████ di assumere 12.500 lavoratori tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia in amministrazione straordinaria e di ██████████ da selezionare secondo i criteri specificamente indicati alle lettere A) e B), in ordine gerarchico, dando prevalenza alla "esigenze organizzative in coerenza con il nuovo piano industriale"; con la precisazione che "verranno considerati i profili professionali che le risorse dovranno possedere (categoria, qualifica) in base ai parametri organizzativi sopra individuati" e che "il fabbisogno occupazionale di ██████████ presso ciascuna sede/base di impiego sara' allocato secondo la tabella allegata".
- 4.** Ha negato il diritto del ricorrente all'assunzione per la mancanza di specifiche allegazioni sul possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi elencati nell'accordo sindacale e prevalenti su quello della anzianita'.
- 5.** Ha rilevato che il predetto non avesse dedotto alcuna' sulle scelte aziendali relative ai profili professionali e alla allocazione del personale da assumere; che aveva allegato di essere stato preceduto da un collega meno anziano (██████████) avente lo stesso profilo professionale, ma ha ritenuto dirimente il rilievo che il ricorrente fosse abilitato esclusivamente al pilotaggio di un aeromobile pacificamente non transitato nella flotta di ██████████ risultando in ragione di cio' irrilevante il riferimento alle tabelle allegate all'accordo sindacale.
- 6.** Avverso tale sentenza ██████████ ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. ██████████ s.p.a. e ██████████ s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi.
- 7.** ██████████ ha depositato memoria, ai sensi dell'articolo 380 bis.l. c.p.c..

CONSIDERATO che:

8. Con il primo motivo di ricorso e' dedotta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia su una parte della domanda.

9. Si sostiene che la Corte di merito abbiamo omesso di pronunciare sulla domanda, formulata in via subordinata, volta l'accertamento del diritto all'assunzione con decorrenza dalla data di assunzione di ██████████ o dalla data ritenuta di giustizia, e alla condanna della societa' al pagamento delle retribuzioni non percepite dalle date suddette.

10. Il motivo non puo' trovare accoglimento. La Corte di merito ha ritenuto infondata la complessiva domanda del ricorrente per difetto di allegazioni e prove sui presupposti del diritto all'assunzione e tale statuizione contiene in se' il rigetto implicito anche delle domande subordinate, tutte formulate sul presupposto della esistenza del diritto del ricorrente di essere assunto in base all'accordo sindacale di ottobre 2008.

11. Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma e' necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: cio' non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011).

12. Con il secondo motivo e' dedotta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli articoli 112 e 434 c.p.c., a causa del travisamento della sentenza di primo grado.

13. Si afferma che la Corte d'appello abbia equivocato sul contenuto della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti per l'assunzione previsti dall'accordo sindacale, ma aveva ritenuto che cio' non fosse sufficiente a qualificarlo come beneficiario a causa della mancanza delle tabelle, menzionate nell'accordo medesimo.

14. In conseguenza di tale travisamento, i giudici di appello non hanno esaminato il secondo motivo di ricorso (ed anche i motivi di appello nn. 3, 4 e 5) con cui l'appellante aveva censurato la decisione del tribunale sulla indeterminatezza o indeterminabilita' dei lavoratori da assumere in base all'accordo del 2008.

15. Il motivo e' inammissibile. Anzitutto, perche' non sono trascritti, neanche per estratto, i brani rilevanti della sentenza di primo grado e i motivi di appello (ne' sono depositati i relativi atti processuali). La censura, inoltre, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, acquisite le tabelle allegate all'accordo sindacale e prodotte dalla difesa degli appellanti (v. pag. 3 della sentenza), ha ritenuto comunque insussistenti i requisiti dell'assunzione.

16. Con il terzo motivo e' denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia, prospettato dal ricorrente e oggetto di discussione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

17. Col il quarto motivo e' dedotta violazione degli articoli 112 e 434 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

18. Con il quinto motivo e' dedotta la violazione dell'articolo 1218 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

19. Con i motivi dal terzo al quinto si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non rilevanti i principi di diritto in tema di inadempimento contrattuale, in quanto applicabili al contratto a favore di terzo solo nell'ipotesi in cui non vi sia alcuna incertezza nella identificazione del soggetto in favore del quale la prestazione deve essere eseguita; nel caso in esame l'individuazione del beneficiario non era contenuta nell'accordo sindacale e doveva avvenire previo espletamento di una procedura selettiva, con la conseguenza che il lavoratore era onerato di dimostrare non solo l'esistenza dell'accordo ma anche il possesso dei requisiti condizionanti l'acquisto della qualita' di beneficiario.

20. Il ricorrente sostiene di avere, sin dal ricorso introduttivo di primo grado, dedotto e documentato il possesso di tutti i necessari requisiti a sostegno del diritto di essere assunto alle dipendenze di [REDACTED] rispetto ad altri colleghi e, certamente, rispetto a [REDACTED]. Allega di aver reiterato in appello tali deduzioni e che sulle stesse la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi e di applicare il principio generale in tema di responsabilita' contrattuale.

21. I motivi non possono trovare accoglimento.

22. Sulla censura di violazione di legge, deve rilevarsi che la sentenza d'appello si e' conformata alla giurisprudenza di questa S.C., richiamata dai giudici di appello, secondo cui l'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attivita' di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilita', va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass. 26.6.2009 n. 15073). Da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa

che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non e' costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v. Cass. n. 2523 del 2016, non massimata). E' quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona.

23. Le censure mosse ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 sono inammissibili in quanto con esse non si deduce l'omesso esame di un fatto storico decisivo (su cui v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014) ma si critica come erronea la valutazione del materiale probatorio e, specificamente, delle prove sul possesso, da parte del ricorrente, di tutti i requisiti posseduti dal (OMISSIS), con in piu' una maggiore anzianita' di servizio.

24. Con il sesto motivo e' dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c. a causa del travisamento della sentenza impugnata (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha giudicato infondato il motivo di ricorso avverso la decisione del tribunale per errata interpretazione dell'accordo sindacale.

25. Si osserva che il tribunale ha escluso la fondatezza del diritto del ricorrente non per la mancata allegazione dei requisiti previsti dall'accordo sindacale, bensì per la ritenuta rilevanza delle tabelle ai fini della determinatezza dei beneficiari dell'accordo medesimo. La Corte d'appello avrebbe quindi commesso un duplice errore, sia nell'assegnare alla decisione di primo grado un contenuto inesistente e sia nell'esaminare un motivo di appello in realta' mai proposto.

26. Il motivo e' inammissibile per le stese ragioni esposte nell'esame del secondo motivo di ricorso.

27. Con il settimo motivo e' dedotta violazione dell'articolo 1362 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

28. Con l'ottavo motivo e' dedotta la violazione dell'articolo 115 c.p.c. per omesso esame del doc. n. 12 del fascicolo di primo grado del ricorrente (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

29. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha statuito che "la mancanza di abilitazione per alcuno degli aeromobili in dotazione consente di ritenere legittimo l'operato della cessionaria, poiche' essa non aveva motivo di assumere un pilota non abilitato per nessuno dei propri aeromobili; in ogni caso quando anche fosse provato l'avvenuto passaggio in (OMISSIS) di un pilota abilitato per aeromobili non transitati alla societa' cessionaria cio' non potrebbe, di per se', far sorgere il diritto dell'appellante ad essere assunto".

30. Si sostiene che la sentenza d'appello non abbia considerato che l'accordo sindacale sui criteri di assunzione nel gruppo B prevedeva il possesso dell'abilitazione alla condotta degli aeromobili operativi solo come uno dei criteri; che in mancanza dell'abilitazione sarebbero state applicati, in via residuale e a parità delle altre condizioni, i successivi criteri della localizzazione, della anzianità aziendale e dei carichi familiari. Si denuncia l'errata interpretazione dell'accordo sui criteri di scelta per non avere la Corte di merito tenuto conto del dato letterale, in particolare del punto C intitolato "priorità applicativa", secondo cui "i criteri di selezione professionali sub B verranno applicati nell'ordine di elencazione". In secondo luogo, si sostiene che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto del fatto che il ██████████ pur privo di abilitazione ad una macchina operativa, era stato comunque assunto, come documentalmente provato, e che l'attuale ricorrente aveva chiesto in subordine di essere assunto a far data dall'assunzione del ██████████ alle dipendenze della ██████████

31. Il motivo è inammissibile in quanto i rilievi mossi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto da parte del ricorrente l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'accordo, fondante il diritto all'assunzione.

32. Con il nono motivo si deduce violazione degli articoli 112 e 434 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello nn. 3, 4, 5 e 11 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

33. Il motivo è inammissibile perché non sono trascritti, neanche per estratto, i brani rilevanti della sentenza di primo grado e i motivi di appello (né sono depositati i relativi atti processuali) su cui la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi.

34. Con il decimo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sugli altri motivi di appello (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), erroneamente dichiarati assorbiti.

35. Il motivo è parimenti inammissibile. Il ricorso reca la trascrizione dei motivi di appello nn. 9 e 10 ma fa riferimento ai verbali del 12.1.2009 e del 19.2.2009 che non sono trascritti integralmente né depositati; il ricorrente neppure spiega in che termini tale questione fosse stata esattamente posta in primo grado e cosa sul punto avesse statuito il Tribunale. L'assorbimento non comporta automaticamente una omissione di pronuncia e nessuna ulteriore esplicitazione è fatta dal ricorrente.

36. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

37. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

38. Si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita' che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.